

oggetto : risposta alla nota 2593 del 1 febbraio 2016 “ riscontro istanza di accesso civico “

PREMESSO CHE :

-nel sito istituzionale del comune continuano a non essere pubblicati ,con cadenza settimanale , i dati di inquinamento di via Cairoli mancanti a datare 11 gennaio c.m ;

-di questi dati si invita formalmente codesto ufficio a volerne dare pubblicazione, anche nel rispetto della norma specifica di maggiore tutela che regola l'informazione sui dati ambientali e dell'accordo sottoscritto con la Veritas ;

-nella delibera n.58 del C.C. del 2008 “estensione incarico a Veritas ...” viene richiamata la delibera n.9 del C.C.del 13-02-2007, nonche' il contratto sottoscritto con la Veritas in data 05-11-2007 ,di cui non vi e' traccia nel sito istituzionale;

- l'estensione dell'incarico ,come da dispositivo della citata delibera n.58,comprende anche” la fornitura del software per la gestione e la pubblicazione sul Web dei dati rilevati dalla rete di monitoraggio della qualita' dell'aria “;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO il sottoscritto dr Vincenzo D'Agostino rileva quanto segue :

,1)- le disposizioni in materia di trasparenza di cui al d.lgs. n. 33/2013, salvo i casi in cui sono previsti specifici diversi termini, sono immediatamente precettive,

2)-l'A.N.AC., , ha previsto la costituzione di più sottosezioni

,”Altri contenuti - Accesso civico” e “Altri contenuti - Accessibilità e catalogo di dati,

metadati e banche dati”, allo scopo di consentire alle amministrazioni di inserirvi documenti, informazioni e dati, per i

quali sussistono specifici obblighi di pubblicazione ai sensi di norme ulteriori rispetto al d.lgs. n. 33/2013-

3)- le amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti per i quali non sussiste uno specifico obbligo di

trasparenza. Ciò corrisponde alla nuova concezione di trasparenza quale “accessibilità totale”, ribadita dall'art. 1, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013.-

4)- gli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33/2013 si riferiscono a documenti, dati

ed

informazioni prodotti dall'amministrazione successivamente all'entrata in vigore del decreto e, quindi, a far data dal 20 aprile 2013.-

In ogni caso, considerata la finalità del d.lgs. n. 33/2013 di dare diffusione alle informazioni in possesso delle amministrazioni, gli atti che hanno durata pluriennale devono essere pubblicati ancorché prodotti precedentemente all'entrata in vigore del decreto qualora continuino a produrre effetti anche successivamente a tale data.

Resta ferma la decorrenza degli obblighi di pubblicazione dei dati previsti da norme antecedenti al d.lgs. n. 33/2013 non abrogate.

5)-Secondo quanto previsto dall'art. 23, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013, le amministrazioni sono tenute a pubblicare gli elenchi dei provvedimenti finali dei seguenti procedimenti:

- a) autorizzazione o concessione;
- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al d.lgs. n. 163/2006;
- c) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 150/2009;
- d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.

Non vi rientrano i contratti stipulati dall'amministrazione con soggetti privati

o con altre pubbliche amministrazioni in quanto soggetti agli specifici obblighi di

pubblicazione di cui all'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013.-Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture-

.6-). In materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela già previste dall'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dalla legge 16 marzo 2001, n. 108, nonché dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195. In attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e delle previsioni della Convenzione di Aarhus, ratificata dall'Italia con la legge 16 marzo 2001, n. 108, e ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, chiunque, senza essere tenuto a dimostrare

la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante, può accedere alle informazioni relative allo stato dell'ambiente e del paesaggio nel territorio nazionale.

Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformità a quanto previsto dal presente decreto, le informazioni ambientali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonché le relazioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all'interno di un'apposita sezione detta «Informazioni ambientali». Ai fini del presente titolo si applicano le seguenti definizioni: *(comma modificato dall'art. 3, comma 2, d.lgs. n. 128 del 2010, poi dall'art. 19 del d.lgs. n. 46 del 2014)*

- a) inquinamento atmosferico: ogni modificazione dell'aria atmosferica, dovuta all'introduzione nella stessa di una o di più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o da costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente ;
- b) emissione in atmosfera: qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico -

Tutto ciò premesso e fatte le debite considerazioni in relazione al riscontro di cui all'oggetto, il sottoscritto D'Agostino dr Vincenzo conferma la richiesta di accesso civico al Contratto stipulato con la Veritas in data 5 novembre 2007, formulata con istanza del 7 gennaio u.s. ed invita formalmente l'ufficio in indirizzo a provvedere nei termini di legge - distinti saluti
DOLO 2 febbraio 2016

DR VINCENZO D'AGOSTINO

 Fai clic qui per rispondere o inoltrare il messaggio

Allegati:

dati-cert.xml	734 bytes
postacert.eml	61,6 KB